C11945 - COMIFAR DISTRIBUZIONE/UNIONEFFE
Provvedimento n. 24890

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 30 aprile 2014;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società Comifar Distribuzione S.p.A., pervenuta in data 7 aprile 2014;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

Comifar Distribuzione S.p.A. (di seguito, CMFD) è una società attiva nel settore del confezionamento e del commercio, anche all'ingrosso, di prodotti chimici, biologici, farmaceutici, parafarmaceutici e specialità medicinali. Il capitale di CMFD è detenuto interamente dalla società *holding* Comifar S.p.A., appartenente al gruppo che fa capo alla società tedesca Phoenix Int. Beteilingungs GmbH. Nel 2012 il fatturato di CMFD ammontava complessivamente a *[2-3]*[1] miliardi di euro, di cui *[2-3]* miliardi di euro realizzati in Italia, e *[49-100]* milioni di euro realizzati nel resto dell'UE.

Unioneffe è una società cooperativa di farmacisti titolari, attiva nella distribuzione all'ingrosso di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici. Unioneffe svolge, in particolare, attività di approvvigionamento e distribuzione di farmaci, prodotti parafarmaceutici, sanitari, omeopatici, veterinari e cosmetici in Puglia.
Nel 2012 Unioneffe ha realizzato interamente in Italia un fatturato pari a *[100-489]* milioni di euro, tutto attribuibile al ramo di azienda oggetto di acquisizione.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione consiste nell'acquisizione da parte di CMFD del ramo d'azienda di Unioneffe, che svolge attività di approvvigionamento dai fornitori e distribuzione alle farmacie nelle aree di Canosa di Puglia, Martina Franca e Venticano.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione di parte di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90.
Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90, come modificato dall'articolo 5-*bis* del D.L. n. 1/12, convertito con modifiche dalla legge n. 27/12, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è superiore a 489 milioni di euro e il fatturato realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dal ramo d'azienda oggetto di acquisizione è stato superiore a 49 milioni di euro.

IV. I MERCATI INTERESSATI

In considerazione dell'attività svolta dalle società interessate, l'operazione in esame riguarda la distribuzione all'ingrosso di prodotti farmaceutici. Seguendo la definizione adottata dalla Commissione e dall'Autorità nei più recenti precedenti[2], il mercato della distribuzione all'ingrosso di specialità medicinali (sia prodotti etici, soggetti cioè a prescrizione, sia prodotti da banco) e di prodotti parafarmaceutici (prodotti cosmetici, dietetici, igienici e veterinari) è individuato nella distribuzione all'ingrosso di tali beni realizzata da grandi operatori intermedi (*full-line wholesalers*) in grado, diversamente dagli operatori di minori dimensioni (*short-line wholesalers*) e dalle imprese farmaceutiche, di rifornire le farmacie in tempi estremamente rapidi e con una gamma completa di prodotti. Secondo i dati Federfarma del 2013, i grandi operatori intermedi distribuiscono circa il 75,5% dei medicinali trattati a livello nazionale.
L'esistenza di normative diverse tra i vari Paesi della UE per quanto concerne, ad esempio, le licenze, i margini sui prodotti, i tempi di consegna e l'obbligo di assortimento, induce a ritenere, innanzitutto, che il mercato geografico abbia un'estensione non superiore a quella del territorio nazionale. Inoltre, dal momento che tali distributori intermedi

[1] *[Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]*

[2] *[Si vedano, ad esempio, la decisione della Commissione del 3 agosto 2010 sul caso COMP/M.5865 - Teva/Ratiopharm, i provvedimenti dell'Autorità dell'8 agosto 2012, n. 23832, C11716 - Federfarma.Co/Farmintesa Logistica, e n. 23828, C11706 - Unifarm-Unifarm Sardegna/Ramo di azienda di CO.SA.FA.CA, in Boll. n. 32/12, nonché da ultimo, il provvedimento del 18 giugno 2013, n. 24419, C11910 - DMWSL 723/DOC GENERICI, in Boll. n. 26/13.]*

devono rifornire le farmacie in tempi estremamente rapidi, la rete distributiva dei grossisti è normalmente organizzata, all'interno di ciascun Paese, a livello regionale. Le circostanze descritte hanno portato la Commissione e l'Autorità a restringere il mercato geografico rilevante ad un livello sub-nazionale, molto spesso coincidente con il territorio regionale.
In via di prima approssimazione, pertanto, l'operazione in esame interessa il mercato regionale della Puglia, nel quale si verifica la principale sovrapposizione tra le attività delle Parti.

V. EFFETTI DELL'OPERAZIONE

Sulla base dei dati forniti dalle Parti[3], nella distribuzione intermedia di farmaci, a livello nazionale, CMFD deteneva, nel 2012, una quota pari a circa il *[15-20*%], mentre il ramo d'azienda oggetto di acquisizione aveva una quota pari al *[1-5*%]. Sul territorio italiano sono presenti altri importanti e qualificati operatori, quali Alliance Healthcare, con una quota pari a circa il *[10-15*%], Unico, con circa il *[5-10*%], e Sofarma Morra, con circa il *[5-10*%].
Nel più circoscritto ambito della distribuzione intermedia di farmaci in Puglia, nel 2012, CMFD deteneva una quota pari a circa il *[10-15%]* e Unioneffe aveva una quota di mercato pari a circa il *[20-25*%]. Nella regione, operano anche gli altri qualificati concorrenti presenti a livello nazionale, quali Alliance Healthcare, Unico e CTF Group.
Alla luce delle evidenze sopra esposte, la concentrazione non appare comportare una modifica della posizione delle Parti sul mercato rilevante, tale da pregiudicare la struttura dell'offerta. Ciò sia in ragione della presenza di numerosi e qualificati concorrenti, nonché a causa della sostanziale assenza di barriere all'entrata nel settore.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Annalisa Rocchietti

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

[3] *[Stime fornite dalle Parti su dati IMS Health.]*